



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto una sanatoria degli abusi edilizi (sotto il profilo della sanzione sia penale che amministrativa) operando in gran parte sul ricalco dei due precedenti del 1985 e del 1994. Le disposizioni della citata norma si applicano alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003.

Tale condono edilizio era stato impugnato dinanzi alla Corte costituzionale da alcune regioni, tra cui la Campania.

Con le sentenze n. 196 e n. 198 (entrambe in data 24-28 giugno 2004), la Corte costituzionale si è pronunciata, rispettivamente, sui ricorsi regionali contro l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e sui ricorsi statali contro le leggi regionali.

Al fine di adeguare la normativa sul condono edilizio alle sentenze n. 196 e n. 198, il Governo ha emanato il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. In particolare, l'articolo 5 del decreto legge aveva disposto che le leggi regionali dovessero essere emanate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro l'11 novembre 2004). Conseguentemente, erano stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di sanatoria e quelli per i pagamenti successivi delle rate dell'oblazione e degli oneri concessori.

Scaduto il termine dell'11 novembre 2004, la situazione si è presentata in termini alquanto chiari per i territori delle regioni che hanno legiferato entro tale termine. Altrettanto chiaramente, nei territori delle regioni che non hanno legiferato, la normativa applicabile è risultata quella stabilita dal d. l. n. 269 del 2003.

La situazione invece ha presentato profili di forte problematicità nella regione Campania, che ha legiferato oltre il termine dell'11 novembre 2004 adottando la legge 18 novembre 2004, n. 10.

Contro la legge campana lo Stato ha promosso un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale e – fino alla relativa sentenza – la normativa applicabile nella regione Campania è risultata di difficile individuazione.

Sul ricorso statale contro la legge della regione Campania è intervenuta la sentenza n. 49 del 2006 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune (le più rilevanti) delle disposizioni della legge della regione Campania n. 10 del 2004, in quanto intervenute in violazione del termine perentorio previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004.

La mancata emanazione della legge regionale entro il termine previsto è stata valutata dalla Corte come violazione del principio di leale collaborazione

La legge regionale, nei fatti, non ha disciplinato i termini di presentazione delle domande di condono successive alla sua entrata in vigore, per cui è stato ritenuto – con grande incertezza – che potessero trovare applicazione le norme stabilite dal legislatore statale, sulla base del richiamo che all'art. 1 la legge regionale effettua al decreto legge n. 269/03 conv. con modificazione nella legge 326/03. Pertanto le domande di condono predette sarebbero dovute essere presentate dal 12 novembre al 10



Consiglio Regionale della Campania

dicembre 2004 (e non entro il 18 dicembre 2004 termine valido laddove fosse stata legittima, costituzionalmente, la legge regionale).

Già tale situazione ha creato enorme incertezza e dato luogo a disparità di trattamento dei cittadini della regione.

In data 10/02/2006 la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 49, pubblicazione in G. U. 15/02/2006, per cui da quest'ultima data è stato dichiarato incostituzionale, tra l'altro, l'art. 1 della L.R. n. 10/2004 ove era contenuto proprio il rinvio al decreto legge n. 269/03 conv. con modificazione nella legge 326/03.

Dunque, a far data dal 15/02/2006 in Campania non è stato più previsto un termine per la presentazione delle domande di sanatoria ai sensi del d. l. n. 269/03 conv. con modificazione nella legge 326/03, con grave disparità di trattamento e incertezza per tutti i cittadini della regione.

Tale situazione di incertezza ha determinato che di fatto che non sono state presentate le domande da parte dei cittadini campani.

Pertanto, con la presente proposta di legge si vuole recepire, in ossequio al principio di leale collaborazione, come statuito dalla Corte costituzionale, quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 ed individuare chiaramente un termine entro cui poter presentare la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi onde permettere ai cittadini della regione Campania di poter accedere, alla pari delle altre regioni, e secondo le modalità stabilite dalla l.r. n. 10 del 2004 alla sanatoria delle tipologie di abuso edilizio definite dal citato articolo 32 ed ottenere, laddove possibile, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Carmela RESCIGNO